

Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-331/12)

(2012/C 287/44)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori⁽¹⁾ e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 5 di tale direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una pena, per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2009/136/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 56 095,2 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 25 maggio 2011.

⁽¹⁾ GU L 337, pag. 11.

Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-332/12)

(2012/C 287/45)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 5 di tale direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una pena, per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2009/18/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 56 095,2 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 17 giugno 2011.

⁽¹⁾ GU L 131, pag. 114.

Ricorso proposto l'11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-333/12)

(2012/C 287/46)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, C. Vignon e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾ e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 5 di tale direttiva;

- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità, per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2007/65/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 112 190,40 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 19 dicembre 2011.

⁽¹⁾ GU L 332, pag. 27.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 16 luglio 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser/Manova A/S

(Causa C-336/12)

(2012/C 287/47)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser

Convenuta: Manova A/S

Questione pregiudiziale

Se il principio del diritto dell'Unione relativo alla parità di trattamento significhi che un'amministrazione aggiudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a una procedura di gara, non può ottenere le informazioni richieste nel bando di gara relative al bilancio pubblicato più recente di un offerente, quando l'offerente in questione non abbia fornito siffatto bilancio nella sua domanda di pre-qualificazione

Impugnazione proposta il 17 luglio 2012 dalla Mizuno KK avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2012, causa T-101/11, Mizuno KK/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-341/12 P)

(2012/C 287/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mizuno KK (rappresentanti: T. Wessing, T. Raab e H. Lauf, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2012 nella causa T-101/11 nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 dicembre 2010 — procedimento R 0821/2010-1;
- condannare l'altra parte nel procedimento alle spese sia del procedimento di primo grado che di quello d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si dirige avverso la sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2012 nella causa T-101/11, con cui il medesimo ha respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 15 dicembre 2010 (procedimento R 821/2010-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Golfino AG e la Mizuno KK.

La ricorrente fonda la propria impugnazione sostanzialmente sui seguenti argomenti:

L'accertamento del Tribunale relativo all'ambito della protezione e al carattere distintivo di un marchio figurativo già esistente costituito dalla lettera «G» e dal simbolo «+» si baserebbe su un errore di diritto. Il Tribunale sarebbe erroneamente partito dal presupposto che la combinazione di tali due elementi sia irrilevante.

Il Tribunale avrebbe di conseguenza accertato a torto un rischio di confusione tra il marchio figurativo esistente e il marchio figurativo richiesto dalla ricorrente, costituito dalla lettera «G», dal simbolo «+» nonché dal simbolo di una freccia, in quanto nella valutazione della somiglianza tra i segni non si sarebbe orientato all'impressione d'insieme prodotta dai due marchi, ma a singoli elementi costitutivi dei medesimi.

A tal riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la somiglianza tra i marchi figurativi, entrambi contenenti la lettera «G», abbia un peso maggiore rispetto ai loro ulteriori e diversi elementi costitutivi. Per operare una corretta valutazione il Tribunale non si sarebbe dovuto basare sulla lettera «G» isolata, ma solo sulla simbologia complessiva.

Secondo la ricorrente sebbene sia corretto che entrambi i marchi in conflitto sono costituiti dal fonema/g/, l'elemento preponderante dei marchi sarebbe tuttavia costituito chiaramente dalla loro elaborazione grafica e non da quella fonetica. Non sarebbe dunque ravvisabile alcun rischio di confusione tra i due marchi.